

COMMISSIONE XIII

LAVORO — ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE — COOPERAZIONE

LVII.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 14 GIUGNO 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BUCALOSSI

INDICE

	PAG.
Inversione dell'ordine del giorno:	
PRESIDENTE	621
Disegno di legge (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>):	
Norme per il trattamento di previdenza degli impiegati tecnici ed amministrativi delle miniere di zolfo della Sicilia. (3535)	621
PRESIDENTE	621, 623
BIANCHI FORTUNATO, <i>Relatore</i>	622
COLOMBO VITTORINO	622
MAGLIETTA	622
CALVI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	623
Proposte di legge (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>):	
MINELLA MOLINARI ANGIOLA ed altri: Modificazioni alla legge 13 marzo 1958, n. 246, concernente miglioramenti del provvedimento previdenziale delle ostetriche (2342);	
GOTELLI ANGELA ed altri: Riordinamento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza alle ostetriche e miglioramento del trattamento previdenziale (2709)	624
PRESIDENTE	624, 625, 627
BUTTÈ, <i>Relatore</i>	624, 625
CALVI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	624, 625, 627

PAG.

MAGLIETTA	625
MINELLA MOLINARI ANGIOLA	625

Votazione segreta:

PRESIDENTE	627
----------------------	-----

La seduta comincia alle 9,45.

GITTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Il relatore Buttè, che avrebbe dovuto svolgere la relazione sulle due proposte di legge abbinate, poste al primo punto dell'ordine del giorno, risulta assente. Propongo, pertanto, un'inversione dell'ordine del giorno, nel senso cioè di discutere subito il disegno di legge n. 3535, iscritto al secondo punto.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione del disegno di legge:

Norme per il trattamento di previdenza degli impiegati tecnici ed amministrativi delle miniere di zolfo della Sicilia (3535).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme per il trattamento di previ-

denza degli impiegati tecnici ed amministrativi delle miniere di zolfo della Sicilia ».

Come gli onorevoli colleghi ricordano, in una precedente seduta, dopo la relazione dell'onorevole Bianchi Fortunato, rimase stabilito di rinviare la discussione.

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore*. Posso informare la Commissione che in uno studio effettuato dagli uffici tecnici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, si rilevano degli elementi nuovi, che ho già illustrato nel corso della mia relazione, relativi alla categoria degli impiegati tecnici ed amministrativi delle miniere di zolfo della Sicilia. Innanzi tutto si è riscontrato che, nelle more dell'approvazione del provvedimento in esame, e in considerazione della formulazione dello stesso, la categoria dei suddetti impiegati si è assestata sui normali settori previdenziali. Infatti, veramente esiguo, (ascende soltanto a tre elementi), è il numero degli impiegati che andranno a beneficiare delle norme contenute nel provvedimento in discussione.

COLOMBO VITTORINO. Solo tre persone? Sul serio?

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore*. La situazione alla quale ho fatto cenno è desumibile dagli elementi in mio possesso e che, ora, porto a conoscenza della Commissione. In effetti alcuni impiegati hanno regolarizzato la loro posizione presso l'I.N.P.S. ed altri, dal 1954, presso l'E.N.P.A.D.A.I.L. Soltanto in tre casi vi è ancora una posizione non chiara. Ciò considerato, propongo la soppressione degli articoli 5, 6 e 7 del disegno di legge in esame. Propongo, altresì, un emendamento aggiuntivo all'articolo 3, che indichi il valore che le polizze dell'Istituto nazionale delle assicurazioni — che passano di fatto di proprietà diretta degli assicurati — debbono avere al momento del passaggio.

Con queste chiarificazioni ritengo che si possa approvare l'articolo così come è formulato. L'emendamento aggiuntivo da me proposto consiste nel far seguire alle parole: « delle polizze loro intestate », le altre: « per il valore corrispondente agli effettivi premi versati dall'Ente zolfi italiano, in base alle convenzioni a suo tempo stipulate ».

Informo inoltre la Commissione che l'I.N.A., per scopi di pubblica utilità, indicati all'articolo 15, comma terzo, del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 266, ha disponibilità tali da garantire la rivalutazione delle rendite vitalizie di capitali in caso di morte, previste dall'articolo 1: ossia tutte quelle

maturate sino all'entrata in vigore del disegno di legge oggi in esame.

MAGLIETTA. Ho seguito il Relatore nella sua esposizione sino ad un certo punto. Poi le cose mi sono apparse confuse. In altri termini, noi approveremmo l'articolo 1, l'articolo 2 e l'articolo 3 con l'emendamento aggiuntivo proposto dallo stesso Relatore. Gli altri articoli del provvedimento in esame, dovrebbero essere soppressi?

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore*. No, l'articolo 4 resta.

MAGLIETTA. Sta bene. Ma che succede degli articoli 5, 6 e 7?

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore*. Di tali articoli ho proposto la soppressione.

MAGLIETTA. Ora è più chiaro. Per altro vorrei fare una cortese obiezione al Governo: l'indagine che è stata provocata dalla nostra Commissione ha fornito i dati che il collega onorevole Bianchi Fortunato ci ha illustrati. Dobbiamo, tuttavia, e per l'ennesima volta, e il Sottosegretario Calvi sia così gentile da prenderne nota, intervenire per correggere l'operato del Governo, non per ragioni politiche, ma per semplici considerazioni di fatto, di cui l'apparato governativo deve farsi carico a tempo debito. Rilevo, inoltre che, considerate esatte le informazioni forniteci dal relatore, parrebbe che noi abbiamo una situazione comoda; infatti pare ci siano settanta persone nelle seguenti condizioni: una maggioranza, che ha regolarizzato la propria posizione con l'I.N.P.S., ed una minoranza che, invece, l'ha regolarizzata con l'E.N.P.A.D.A.I.L.

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore*. Con una legge successiva, concernente il trattamento di previdenza per i dirigenti di azienda, l'E.N.P.A.D.A.I.L. è riuscita a far migliorare la situazione ai propri iscritti. Tali miglioramenti, peraltro, sono limitati per il momento ai soli dirigenti di azienda.

MAGLIETTA. E allora si doveva fare in modo, a suo tempo, di rendere più uniforme il provvedimento, nel senso cioè di far ottenere anche agli impiegati il miglioramento in questione! Riepilogando, resterebbero solo tre impiegati a dover regolarizzare la propria posizione presso l'I.N.P.S.

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore*. Esatto.

MAGLIETTA. Questa situazione dovrebbe essere regolarizzata attraverso le attuali polizze, e ciò, se ho ben capito, per il fatto che gli altri impiegati hanno già regolato la loro posizione nei confronti dell'I.N.P.S. È così?

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore*. Giustissimo.

III LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 GIUGNO 1962

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo è d'accordo su quanto esposto dal Relatore.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli.

Poiché agli articoli 1 e 2 non sono stati presentati emendamenti, ne darò lettura e li porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

La disposizione dell'articolo 1 della legge 12 febbraio 1955, n. 42, si applica alle rendite vitalizie liquidate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni in esecuzione del regio decreto 4 maggio 1922, n. 627, con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché ai capitali che per i titolari delle rendite stesse fossero eventualmente garantiti in caso di morte.

(È approvato).

ART. 2.

L'onere derivante dall'applicazione del precedente articolo è posto a carico del Fondo per scopi di pubblica utilità di cui all'articolo 15, terzo comma, del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966. L'Istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato a prelevare dal Fondo stesso l'importo necessario ad integrare le riserve matematiche per la corrispondenza delle rendite e dei capitali nella misura prevista dalla legge 12 febbraio 1955, n. 42.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3 di cui do lettura:

« Per i dipendenti tecnici ed amministrativi delle miniere di zolfo della Sicilia, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, l'Istituto nazionale delle assicurazioni provvederà al trasferimento in diretta proprietà delle polizze loro intestate ».

A tale articolo il Relatore ha proposto il seguente emendamento:

« Dopo le parole: delle polizze loro intestate, aggiungere le parole: per il valore corrispondente agli effettivi premi versati dall'Ente zolfi italiano, in base alle convenzioni a suo tempo stipulate ».

Pongo in votazione l'emendamento del quale ho dato lettura.

(È approvato).

L'articolo 3 rimane, pertanto, così formulato:

« Per i dipendenti tecnici ed amministrativi delle miniere di zolfo della Sicilia, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, l'Istituto nazionale delle assicurazioni provvederà al trasferimento in diretta proprietà delle polizze loro intestate per il valore corrispondente agli effettivi premi versati dall'Ente zolfi italiano in base alle convenzioni a suo tempo stipulate ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4, di cui do lettura:

« Sono abrogati il penultimo comma dell'articolo 13 del decreto legislativo luogotenenziale 26 maggio 1918, n. 739, il regio decreto 3 novembre 1921, n. 1863, ed il regolamento approvato con regio decreto 4 maggio 1922, n. 627, e successive modificazioni, concernenti il trattamento di previdenza per il personale tecnico ed amministrativo delle miniere di zolfo della Sicilia ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 5, di cui do lettura:

« A decorrere dalla entrata in vigore della presente legge il personale tecnico ed amministrativo delle miniere di zolfo della Sicilia è soggetto all'obbligo dell'assicurazione generale per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ».

Il Relatore ne ha proposto la soppressione.

Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo.

(Non è approvato).

L'articolo 5 s'intende quindi soppresso.

Passiamo ora all'articolo 6:

« Ai fini dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, il personale tecnico ed amministrativo in servizio nelle miniere di zolfo della Sicilia è ammesso, qualora ne faccia domanda entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, al versamento dei contributi assicurativi previsti dalle disposizioni vigenti nel periodo intercorrente fra il 1° maggio 1939 e la data di entrata in vigore della presente legge, relativamente ai periodi di lavoro prestato presso le suddette miniere, scoperti di detta assicurazione generale ».

III LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 GIUGNO 1962

Il Relatore ne ha proposto la soppressione. Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo.

(Non è approvato).

L'articolo 6 s'intende quindi soppresso.

Passiamo ora all'articolo 7:

L'Ufficio distrettuale delle miniere di zolfo della Sicilia provvederà a comunicare all'Istituto nazionale della previdenza sociale le notizie richieste per l'accertamento dei datori di lavoro soggetti agli obblighi inerenti all'assicurazione prevista nell'articolo 5.

Il Relatore ne ha proposto la soppressione. Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo.

(Non è approvato).

L'articolo 7 s'intende quindi soppresso.

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto a fine di seduta.

Seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Minella Molinari Angiola ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 13 marzo 1958, n. 246, concernenti miglioramenti del trattamento previdenziale delle ostetriche (2342); Gotelli Angela ed altri: Riordinamento dell'ente nazionale di previdenza e di assistenza alle ostetriche e miglioramento del trattamento previdenziale (2709).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge: « Modifiche ed integrazioni alla legge 13 marzo 1958, n. 246, concernente i miglioramenti del trattamento previdenziale delle ostetriche » e « Riordinamento dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza alle ostetriche e miglioramento del trattamento previdenziale ». Nella precedente seduta la Commissione votò gli articoli del testo unificato delle proposte di legge, lasciando in sospeso, in attesa di alcuni chiarimenti del Governo, la votazione degli articoli 26 e 33, nel loro complesso e della tabella allegata.

BUTTE, *Relatore*. Vorrei ricordare che relativamente all'articolo 26, la Commissione è in attesa della risposta dell'onorevole rappresentante del Governo, per quanto riguarda la percentuale che gli istituti previdenziali dovrebbero versare all'E.N.P.A.O. e ciò che di fatto versano. C'era l'opposizione del Ministero per la sua inserzione nella legge. Si è ovviato con un ordine del giorno, che mi

permetto di presentare. Questo in linea transattiva, sul presupposto, evidentemente, che il Ministero si impegni nei confronti degli Istituti che versano la percentuale.

L'altro punto, quello relativo all'articolo 32, riguardava la destinazione della corresponsione di 300 milioni, quando questa somma avrebbe cessato di essere. Il Ministero si preoccupava del futuro: preoccupazione non condivisa dal sottoscritto e da molti altri commissari. Ci siamo orientati, come è stato acquisito dalla Commissione bilancio, per l'erogazione di 300 milioni *una tantum*; per il futuro si vedrà quale provvedimento si potrà prendere per continuare la corresponsione delle pensioni alle vecchie ostetriche. Sarebbe opportuno, tuttavia, sentire il parere del Governo.

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Per quanto riguarda l'articolo 26, come già detto anche dal Relatore, il Governo non accetta l'emendamento aggiuntivo che obbligherebbe gli Istituti a corrispondere un'addizionale del 2 per cento sugli emolumenti erogati alle ostetriche convenzionate. Il Relatore ha proposto un ordine del giorno sul quale il Governo concorda.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno presentato dall'onorevole Relatore è così formulato:

« La XIII Commissione Lavoro e previdenza sociale,

nell'approvare le modifiche alla legge 13 marzo 1958, n. 246, sull'ordinamento dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per le ostetriche,

invita il Ministro

del lavoro e della previdenza sociale

a richiedere agli Enti mutualistici che si valgono delle prestazioni domiciliari delle ostetriche, la continuazione del versamento all'E.N.P.A.O. del contributo destinato alla gestione previdenziale, ai sensi della convenzione in vigore. Invita inoltre il Ministro in parola ad adoperarsi al fine di elevare la percentuale del contributo al 2 per cento sugli onorari pagati alle ostetriche per la loro opera ».

La convenzione è tra gli Enti ospedalieri e le ostetriche.

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Sarebbe forse il caso di dire, alla fine del primo comma: « in base alla convenzione ».

BUTTE, *Relatore*. Allora va bene: « ai sensi della convenzione in vigore ».

III LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 GIUGNO 1962

MAGLIETTA. Sarebbe opportuno che l'ordine del giorno fosse firmato anche dalle colleghe presentatrici del progetto di legge.

PRESIDENTE. Pongo, quindi, in votazione l'articolo 26 nel suo complesso nel testo seguente:

« La gestione previdenza è finanziata con i seguenti mezzi:

1°) la quota di lire seimila del contributo annuo stabilito nell'articolo 19;

2°) i proventi delle marche emesse a norma dell'articolo 22;

3°) i redditi del patrimonio della gestione;

4°) le somme che a qualsiasi titolo pervengono all'Ente senza specificazione della gestione cui attribuirle oltre a quella specificatamente destinate alla gestione stessa.

Il patrimonio costituito dai contributi versati a scopo previdenziale all'Ente prima dell'entrata in vigore della legge 13 marzo 1958, n. 246, spetta integro alla gestione previdenziale ».

(E approvato).

Passiamo all'articolo 33, cui il Governo nella precedente seduta propose un emendamento aggiuntivo, che fu accantonato in attesa che il Governo potesse dare maggiori chiarimenti.

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Desidero far presente, che questo emendamento dal Governo è ritenuto necessario perché è un completamento della legge: nel momento in cui non ci fosse più il Ministero del tesoro ad erogare 300 milioni di lire, non si saprebbe più, sotto un aspetto tecnico-legislativo, a quale fonte riferirsi. Comunque, se non lo si vuole questo emendamento, il Governo è disposto a ri-

tirarlo. Però desidero fare questa dichiarazione: che rimane stabilito che, comunque, l'Ente resta impegnato a corrispondere quello che non è stato scritto.

BUTTE, *Relatore*. Sono d'accordo che si dichiari che l'Istituto provvederà. Mi pare, comunque, che con il testo della proposta di legge si sia provveduto per la sistemazione esistente fino ad esaurimento.

MINELLA MOLINARI ANGIOLA. Sono d'accordo anche io che la soluzione proposta definisce l'attuale situazione. E mi pare che sia opportuno lasciarlo così. Come poi l'Istituto potrà venire incontro a nuove sistemazioni, si vedrà al momento opportuno.

PRESIDENTE. Ritirato l'emendamento governativo, l'articolo 33 resta così definitivamente formulato:

« All'atto del pensionamento le ostetriche che, oltre a quella corrisposta dall'E.N.P. A.O., non godono di altra pensione per la quale intervenga un contributo dello Stato, hanno diritto ad una maggiorazione del trattamento previdenziale di lire 3.000 mensili inizialmente a carico dello Stato nei limiti di un contributo straordinario di lire 300 milioni.

Al relativo onere si provvede con una aliquota delle maggiori entrate derivanti dalla applicazione del decreto-legge 7 ottobre 1961, n. 1029, convertito nella legge 8 dicembre 1961, n. 1266.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(E approvato).

Passiamo alla tabella allegata, di cui do lettura:

III LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 GIUGNO 1962

TABELLA DELLE PENSIONI

ANNI DI CONTRIBUZIONE	Importo della pensione annua	ANNI DI CONTRIBUZIONE	Importo della pensione annua	ANNI DI CONTRIBUZIONE	Importo della pensione annua
10 e meno	72.000	21	124.800	32	177.600
11	76.800	22	129.600	33	182.400
12	81.600	23	134.400	34	187.200
13	86.400	24	139.200	35	192.000
14	91.200	25	144.000	36	196.800
15	96.000	26	148.800	37	201.600
16	100.800	27	153.600	38	206.400
17	105.600	28	158.400	39	211.200
18	110.400	29	163.200	40 e oltre	211.200
19	115.200	30	168.000		
20	120.000	31	172.800		

TABELLA DEI VALORI DI RISCATTO

ETA	ANNI DI CONTRIBUZIONE									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
65	668.700	601.830	534.960	468.090	401.220	334.350	267.480	200.610	133.740	66.870
66	643.500	579.150	514.800	450.450	386.100	321.750	257.400	193.050	128.700	64.350
67	618.100	556.290	494.480	432.670	370.860	309.050	247.250	185.430	123.620	61.810
68	593.200	533.880	474.560	415.240	355.920	296.600	237.280	177.960	118.640	59.320
69	568.800	511.920	455.040	398.160	341.280	284.400	227.520	170.640	113.760	56.880
70	543.800	489.420	435.040	380.660	326.280	271.900	217.520	163.140	108.760	54.380
71	518.900	467.010	415.120	363.230	311.340	259.450	207.560	155.670	103.780	51.890
72	494.100	444.690	395.280	345.870	296.460	247.050	197.640	148.230	98.820	49.410
73	470.000	423.000	376.000	329.000	282.000	235.000	188.000	141.000	94.000	47.000
74	446.800	402.120	357.440	312.760	268.080	223.400	178.720	134.040	89.360	44.680
75	424.300	381.870	339.440	297.010	254.580	212.150	169.720	127.290	84.860	42.430
76	402.000	361.800	321.600	281.400	241.200	201.000	160.800	120.600	80.400	40.200
77	380.500	342.450	304.400	266.350	228.300	190.250	152.200	114.150	76.100	38.050
78	359.800	323.820	287.840	251.860	251.880	179.900	143.920	107.940	71.960	35.980
79	340.600	306.540	272.480	238.420	204.360	170.300	136.240	102.180	68.120	34.060
80	322.200	289.980	257.760	225.540	193.320	161.100	128.880	96.660	64.440	32.220
81 e più	304.200	273.780	243.360	212.940	182.520	152.100	121.680	91.260	60.840	30.420

La pongo in votazione.

(È approvata).

III LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 GIUGNO 1962

È stato presentato il seguente ordine del giorno dall'onorevole Buttè:

« La XII Commissione Lavoro e previdenza sociale, nell'approvare le modifiche alla legge 13 marzo 1958, n. 246, sull'ordinamento dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per le ostetriche,

invita

il Ministero del lavoro e della previdenza sociale a richiedere agli Enti mutualistici, che si valgono delle prestazioni domiciliari delle ostetriche, la continuazione del versamento all'E.N.P.A.O. del contributo destinato alla gestione previdenziale ai sensi della convenzione in vigore.

Invita inoltre il Ministero in parola ad operarsi al fine di elevare la percentuale del contributo al 2 per cento calcolata sugli onorari pagati alle ostetriche per la loro opera ».

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Lo accetto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Le proposte di legge saranno subito votate a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno e delle proposte di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Norme per il trattamento di previdenza degli impiegati tecnici ed ammini-

strativi delle miniere di zolfo della Sicilia » (3535):

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	28
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

e delle proposte di legge nel testo unificato:

MINELLA MOLINARI ANGIOLA ed altri: « Modifiche ed integrazioni alla legge 13 marzo 1958, n. 246, concernenti miglioramenti del trattamento previdenziale delle ostetriche » (2342) e GOTELLI ANGELA ed altri: « Riordinamento dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza alle ostetriche e miglioramento del trattamento previdenziale » (2709):

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	28
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Albizzati, Bianchi Fortunato, Brodolini, Bucalossi, Buttè, Chiarolanza, Cocco Maria, Colombo Vittorino, Cruciani, Ferioli, Franco Raffaele, Gotelli Angela, Gitti, Maglietta, Magnani, Negrari, Nucci, Quintieri, Rapelli, Repossi, Roberti, Romano Bartolomeo, Sabatini, Savoldi, Scalia Vito, Scarpa, Sulotto e Venegoni.

La seduta termina alle 10,30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI